

Gli adempimenti della ripresa/2. Il nuovo termine per inviare le dichiarazioni aggiorna l'agenda

Associati, proroga per le quote

La partecipazione agli utili può essere rivista fino al 1° ottobre

Nicola Forte
Pasquale Formica

Gli associati di uno studio professionale avranno più tempo del previsto per determinare, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, le nuove quote di partecipazione agli

ATTENZIONE ALLA DATA

Ma la variazione non potrà essere effettuata dopo la spedizione del modello all'amministrazione

utili non proporzionali ai conferimenti effettuati.

Con lo slittamento, al 1° ottobre, del termine ultimo per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione - come prevede il Dpcm sulle dichiarazioni fiscali, in via di pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale» - gli associati avranno dunque più tempo per determinare le nuove quote di partecipazione agli utili. In ogni caso, una loro diversa configurazione non potrà avere una data successiva a quella di presentazione di Unico 2007. In caso contrario si agirà secondo criteri di proporzionalità delle quote di partecipazione al valore dei conferimenti, senza tener conto del lavoro effettivamente prestato.

L'articolo 5 del Tuir stabilisce che per le società personali, le imprese familiari, le società semplici e i soggetti equiparati, il prelievo si realizzi in capo ai singoli soci (principio della trasparenza). Tra i soggetti equiparati alle società semplici rientrano anche le associazioni professionali. L'articolo 5 individua, come

criterio di imputazione degli utili conseguiti, quello della proporzionalità tra partecipazione e conferimento effettuato.

La presunzione di proporzionalità tra redditi e conferimenti non ha carattere assoluto, potendo essere derogata da una diversa pattuizione. In particolare, il comma 2 dell'articolo 5 prevede che, in questo caso, le quote di partecipazione debbano risultare da un atto pubblico o da una scrittura privata autenticata «di data anteriore all'inizio del periodo d'imposta».

Tuttavia, per le associazioni professionali, il comma 3, alla lettera c) dispone che l'atto o la scrittura privata «può essere redatto fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi dell'associazione».

In sostanza, il legislatore ha dato rilievo alle diverse caratteristiche che l'attività professionale presenta rispetto all'attività d'impresa. Infatti, i lavoratori autonomi potranno stabilire solo a consuntivo i redditi effettivamente spettanti in quanto la ripartizione degli utili dovrebbe essere proporzionale al lavoro effettivamente svolto dal singolo (non si considerano gli apporti di capitale, ma l'attività effettivamente svolta dai professionisti).

In effetti, il decreto Bersani (Dl 223/06) aveva inizialmente previsto una generalizzata anticipazione dei termini di presentazione della dichiarazione dei redditi fissati al 31 luglio. Successivamente, il termine del 31 luglio era stato prorogato al 10 settembre per l'invio telematico del modello Unico da parte delle società di capitali e soggetti equiparati. Mentre il 25 settembre valeva per l'invio da parte delle società di persone, asso-

ciazioni professionali, persone fisiche titolari di reddito d'impresa, di lavoro autonomo e di partecipazione. Tuttavia, è intervenuta l'ulteriore proroga che ha di fatto unificato al 1° ottobre 2007 i termini di presentazione delle dichiarazioni (come anticipato su «Il Sole-24 Ore» del 2 agosto scorso).

Di conseguenza, i professionisti che nel 2006 hanno operato in forma associata avranno tempo al massimo fino al 1° ottobre per procedere alla ridefinizione delle quote di reddito spettanti. Tuttavia, va anche osservato che dalla norma si desume che il termine ultimo per la modifica delle quote non coincide con la data di scadenza (per Unico 2007, il 1° ottobre prossimo), ma con quella di effettiva trasmissione del modello dell'associazione. Infatti, la norma, in maniera puntuale, fa riferimento alla «presentazione della dichiarazione». In sostanza, se Unico 2007 sarà, ad esempio, trasmesso il 12 settembre 2007, non sarà comunque possibile variare le quote di partecipazione con un atto pubblico o una scrittura privata con data successiva, anche se precedente al 1° ottobre 2007.